

CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE E CREDITI FORMATIVI

BASI GIURIDICHE

L'entrata in vigore del D.P.R. n. 137, del 7 Agosto 2012, ha sancito:

- all'art. 7 (comma 1), "l'obbligo per gli iscritti all'Ordine dei Consulenti in P.I. (L'Ordine) di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale allo scopo di garantire un continuo aggiornamento professionale a maggior tutela della clientela".
- all'art 7 (comma 3) che "il Consiglio nazionale dell'Ordine o Collegio Disciplina con regolamento, da emanarsi, (omissis) b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
- all'art.8 "l'istituzione di un Consiglio di Disciplina territoriale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo .

Il combinato disposto dei due articoli citati ha portato L'Ordine a regolamentare l'introduzione dell'obbligo dei crediti formativi emanando un corrispondente Regolamento e le Disposizioni attuative del regolamento sulla formazione professionale continua, tramite i quali sono stati introdotti:

- 1) periodi biennali di adeguamento all'art.8 con obbligo di acquisizione di 30 crediti totali nel biennio di cui:
 - almeno 10 crediti nel singolo anno formativo
 - almeno 3 crediti di deontologia nel totale.

con almeno 10 crediti formativi per ciascuna sezione dell'Albo per coloro che sono iscritti a entrambe le sezioni (B/M)

- 2) una specifica forma di esenzione per iscritti con almeno 40 anni di attività professionale, certificata; esenzione che mantiene comunque un obbligo di acquisizione di almeno 3 crediti formativi liberamente scelti.

PERIODO TRANSITORIO

A seguito dell'introduzione del D.P.R. 137/2012 è stato anche previsto un periodo iniziale relativo al primo biennio 2015-2016 a carattere transitorio per il quale è stato fissato un numero minimo ridotto di crediti formativi obbligatori per adempiere agli obblighi istituzionali (art.7 3 comma, del Regolamento sulla Formazione professionale continua) ed in dettaglio 15 crediti totali nel biennio di cui

- 5 crediti nel singolo anno formativo

- almeno 2 crediti di deontologia nel totale

con almeno 5 crediti formativi per ciascuna sezione dell'Albo per coloro che sono iscritti a entrambe le sezioni (B/M).

MANCATO RISPETTO DELL'ART.7

In caso di mancato rispetto dei dettami dell'art.7 citato si prevede:

- all'art. 9 del Regolamento che:

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituisce illecito disciplinare.
2. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione e, quando è tale da incidere sul proseguimento dell'attività professionale, si applica alla sezione dell'Albo in cui si è verificato il mancato adempimento dell'obbligo formativo.

- All'art. 211 C.P.I, le sanzioni che il C.d.D. è tenuto a comminare ai non adempienti; comprendono:

- a) richiamo
- b) censura
- c) sospensione

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine si è conseguentemente attivato per informare adeguatamente gli iscritti, inviando numerose informative nonché dedicando una trattazione specifica durante l'Assemblea del 2015.

In particolare vanno citate le comunicazioni inviate nel periodo intercorrente tra Febbraio 2016 ed Aprile 2017 con le quali venivano nuovamente avvisati sia tutti gli iscritti, sia quelli rilevati inadempienti, degli obblighi cui erano tenuti per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

Successivamente veniva anche posticipato all'Aprile 2017 il termine per la regolarizzazione delle posizioni individuali che al 31 dicembre 2016 non risultavano ancora definite per il biennio 2015-2016.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Trascorsi tutti i termini prorogati, il Consiglio dell'Ordine ha richiesto l'intervento del C.d.D. per dirimere le differenti situazioni individuali venutesi a creare per il mancato completamento degli obblighi istituzionali da parte di singoli iscritti all'Albo.

Nello spirito del periodo transitorio il C.d.D ha pertanto ritenuto di valutare bonariamente i differenti casi non esimendosi tuttavia dall'obbligo di prendere decisioni come dovuto dal proprio mandato istituzionale.

Si è quindi deciso di comminare solamente:

- a) RICHIAMI per coloro che avevano dimostrato impegno e per i quali il mancato adempimento all'obbligo risultava non sostanziale;
- b) CENSURE per coloro per i quali risultava evidente il disinteresse all'aggiornamento e soprattutto la mancata attenzione alle comunicazioni inviate.

REAZIONI DEGLI ISCRITTI

A seguito del ricevimento delle decisioni del C.d.D. sono pervenute a quest'ultimo alcune comunicazioni di giustificazione, di richiesta di chiarimenti, di critica, che hanno evidenziato alcuni aspetti di carattere generale per i quali il C.d.D. ritiene di inviare a tutti gli iscritti la presente relazione che, senza entrare nel merito di risposte individuali e non dovute, ha lo scopo di evidenziare alcune osservazioni che possono costituire utili informazioni di guida per il secondo biennio 2017/2018 in corso e per i successivi periodi.

In dettaglio:

- a) è obbligo individuale di ciascun singolo iscritto
 - ❖ verificare e/o recuperare le credenziali di accesso alla propria Area Riservata del sito dell'Ordine a suo tempo da quest'ultimo fornite;
 - ❖ controllare tempestivamente il corretto caricamento dei propri crediti acquisiti tenendo conto del fatto che eventi accreditati organizzati dall'Ordine prevedono l'automatico inserimento dei crediti conseguiti, mentre, per eventi accreditati non organizzati dall'Ordine, è necessario ottenere i relativi Attestati di Partecipazione caricando l'attestato, a propria cura, nella propria Area Riservata per il conseguimento dei relativi crediti;

b) Il C.d.D è tenuto a intervenire nei confronti degli inadempienti, non è tenuto - e non ne ha la possibilità - a verificare periodicamente la situazione dei singoli iscritti, rilevando dimenticanze/omissioni di certificazioni, essendo invece tenuto ad intervenire al termine dei singoli bienni su segnalazione del Consiglio dell'Ordine.

Nei suoi interventi il C.d.D. terrà conto delle singole situazioni, individuali, mantenendo tuttavia la necessaria equità nei confronti dei differenti comportamenti.

c) Considerazioni generali

Si rammenta che :

- ✓ sono previsti 3 crediti obbligatori di carattere deontologico per ogni biennio;
- ✓ non è possibile ottenere crediti da utilizzare a posteriori dopo lo scadere del biennio in corso;
- ✓ non è possibile trasferire al biennio successivo crediti acquisiti in eccesso durante un biennio precedente;
- ✓ nel caso di partecipazione a eventi non organizzati e non accreditati dall'Ordine, attinenti alla materia della Proprietà Industriale, l'iscritto, a propria cura, deve inviare alla Segreteria dell'Ordine l'attestato di partecipazione per l'eventuale caricamento dei crediti;
- ✓ i crediti acquisiti per altri Ordini, dagli iscritti anche ad Ordini diversi dall'Ordine dei Consulenti in P.I., non attinenti alla materia della Proprietà Industriale, non possono essere utilizzati per la formazione professionale di quest'ultimo Ordine;
- ✓ per gli esonerati permane l'obbligo di acquisizione di almeno 3 crediti formativi liberamente scelti.

A conclusione, e come più volte commentato, visto l'obbligo di mantenere un costante aggiornamento della propria competenza professionale a maggior tutela della clientela, si sottolinea che l'atteggiamento che il C.d.D dovrà obbligatoriamente assumere nei confronti degli inadempienti per il biennio 2017/2018 non potrà essere altrettanto bonario quanto quello adottato per il biennio transitorio 2015/2016, e ciò soprattutto per rispetto nei confronti della grande maggioranza degli iscritti che avranno, invece, dedicato tempo professionale alla propria formazione obbligatoria..

Il Consiglio di Disciplina